



COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 11 del 17/03/2016
Adunanza ORDINARIA – Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - TASI 2016.

L'anno **duemilasedici** il giorno **diciassette** del mese di **marzo** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

BARBIERI DARIO	Presente
PUSINANTI PAOLA	Presente
RUFFONI RITA	Presente
SABBIERI MATTEO	Presente
SARTI ALESSANDRO	Presente
FINESSI RAFFAELA	Presente
ANSALONI MARIO	Presente
MARESCOTTI BEATRICE	Presente
MARCHETTI OMAR	Presente
PERELLI MIRKO	Presente
BONAZZA ANNA PAOLA	Presente
CHENDI STEFANO	Presente
BERTASI FEDERICA	Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 0

Assiste il SEGRETARIO ROSSETTI GIANLUIGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARBIERI DARIO – nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. 6 dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: **Sarti Alessandro, Marchetti Omar, Bertasi Federica.**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - TASI 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. A) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi dal 639 al 714 del succitato art. 1, Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

Visto l'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata Legge di stabilità 2016 (L.208/2015, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Visto l'art. 13, commi dal 6 al 10, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo modificato dalla citata Legge di stabilità 2016 (L.208/2015, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano:

“ 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione

del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

6 bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta del 75%.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;

Visto l'art. 1, commi 676-678, della Legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013), come modificati dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, in ordine alla TASI testualmente dispongono:

“676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della

TASI e dell'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 2014, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMI relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201 del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L.22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 2,5 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento”;

Visto l'art. 1, comma 28, della Legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della Legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013), recita:

“28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”;

Visto il comma 13 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (L. di stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone:

“13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) Ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) A immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'art. 1 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 34”;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 09/06/2015 e n. 22 del 09/06/2015 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni rispettivamente delle imposte IMU e TASI;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissate da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. C), del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data “ (del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 2014;

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI, tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, del D.lgs. 446/1997, ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione dell'efficacia dell'atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC - TASI), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consigliere n. 21 del 20.05.2014;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC - IMU), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consigliere n. 28 del 30.06.2014;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate tributarie” di cui

all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consigliere n. 24 del 19/04/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto l'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Richiamati e recepiti la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri comunali che hanno preso parte al dibattito, riportati all'interno del verbale di deliberazione n. 9, approvato in data odierna;

Con la seguente votazione resa nei modi di legge: n. 9 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Perelli, Bonazza, Bertasi, Chendi), astenuti nessuno;

DELIBERA

AI FINI IMU

1) Di confermare per l'anno 2016, così come deliberato nel 2015, nelle misure di cui ai prospetti che seguono, **le aliquote e le relative detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)**, disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

ALIQUOTE

CASISTICA	ALIQUOTA
Abitazioni principali e pertinenze delle stesse, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	5,00 per mille
Fabbricati diversi da quelli indicati nel punto precedente	10,6 per mille
Terreni agricoli non esenti a norma del comma 13 della Legge 2015, n. 208	10,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille

DETRAZIONI

CASISTICA	DETRAZIONE
Abitazioni principali e pertinenze delle stesse, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	€ 200,00 Rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione

2. Di dare atto che come stabilito nel regolamento IMU **sono assimilati ad abitazione principale** i seguenti immobili:

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato;

3. Di prendere atto che le esenzioni previste per legge sono elencate all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, nel testo da ultimo modificato con il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 fra i quali sono compresi i seguenti immobili:

- Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- C.d. "beni merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto – legge n. 201 del 2011;

AI FINI TASI

4. Di confermare per l'anno 2016, così come deliberato nel 2015, nelle misure di cui ai prospetti che seguono, **le aliquote per l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI):**

ALIQUEUTE

CASISTICA	ALIQUEUTA
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011(non soggetti ad IMU)	1,00 per mille
Altri immobili diversi da quelle di cui ai punti precedenti	0,00 per mille

5. Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 06.03.2014, n. 16;

6. Di assimilare all'abitazione principale:

- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato;

7. Di dare atto che è assimilato ope legis l'immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

8. Di dare atto che sono equiparate all'abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

- a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- c) La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) L'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

9. Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo;

10. Di stimare in €. 2.031,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detractions di cui sopra;

11. Di stabilire in €. 114,051,18 i costi dei servizi indivisibili alla cui parziale copertura è finalizzato il gettito della TASI, così come desunti dall'ultimo bilancio definitivamente approvato dal Comune che costituisce la base per l'esercizio provvisorio del Comune di Tresigallo per l'anno 2016:

SERVIZIO	COSTI TOTALI
Illuminazione pubblica	€. 114.051,18

12. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

13. Di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune,

14. Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa nei modi di legge: n. 9 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Perelli, Bonazza, Bertasi, Chendi), astenuti nessuno;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.



COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BARBIERI DARIO

IL SEGRETARIO
ROSSETTI GIANLUIGI



COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara

Proposta N. 2016 / 85
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - TASI 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 05/03/2016

IL DIRIGENTE
ARVIERI PAOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara

Proposta N. 2016 / 85
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - TASI 2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 05/03/2016

IL DIRIGENTE
ARVIERI PAOLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 11 del 17/03/2016

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - TASI 2016.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 06/04/2016.

Li, 06/04/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MISTRONI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 11 del 17/03/2016

SERVIZIO TRIBUTI

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - TASI 2016.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 19/04/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROSSETTI GIANLUIGI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TRESIGALLO

Provincia di Ferrara

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 11 del 17/03/2016

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - TASI 2016.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 06/04/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 26/04/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MISTRONI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)